Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.

REGOLAMENTO TRASPARENZA - ALLEGATO 1 – PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DI AFFIDAMENTI E SCONFINAMENTI

INDICE DEI CONTENUTI

1. DEFINIZIONI 1
2. PREMESSA 2
3. PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI 3
   3.1 CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE OMNICOMPRENSIVA (C.O.) 3
      3.1.1 Principi generali 3
      3.1.2 Criteri applicativi 4
4. PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI SCONFINAMENTI 4
   4.1 CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (C.I.V.) 4
      4.1.1 Principi generali 4
      4.1.2 Criteri applicativi 5
      4.1.3 Franchigie e limiti ulteriori rispetto a quelli di legge 6
   4.2. DETERMINAZIONE DEI COSTI DI ISTRUTTORIA VELOCE 7
      4.2.1 Principi generali 7
      4.2.2 PROCEDURE AZIENDALI PER CONCESSIONE SCONFINAMENTO 7
      4.2.3 CONTROLLI INTERNI 10
      4.2.4 CAUSALI/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI ESENTI DALLA CIV 10

1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti procedure interne valgono le seguenti definizioni:

- “affidamento”, “apertura di credito”, “somma messa a disposizione del cliente”, “fido” o “finanziamento”: la somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata nel contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità;
- “sconfinamento”: somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in eccedenza rispetto all’affidamento (“utilizzo extrafido”); somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”);
- “effetti”: documenti di varia natura, che in taluni casi sono rappresentativi del credito, mentre in altri ne documentano semplicemente l’esistenza, che il creditore presenta alla Banca per ottenerne l’incasso, con o senza anticipazione della somma da incassare. Le più comuni forme di effetti sono le ricevute bancarie, le cambiali, gli SDD attivi, i bollettini freccia;
- “procedure informatiche”: *software* utilizzato dalla Banca per la gestione della propria operatività;

- "conto di pagamento": un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;
- "saldo contabile": somma algebrica delle operazioni compiute e registrate sul conto corrente ad una data precisa; esso comprende sia le entrate (accrediti) che le uscite (addebiti), indipendentemente dall'effettiva disponibilità delle somme;
- "saldo disponibile": somma disponibile per il cliente, che tiene conto di operazioni con valuta non ancora maturata ma già presente in conto e del margine disponibile sui fidi accordati al cliente;
- "saldo per valuta": saldo di conto corrente che tiene conto della data valuta delle singole operazioni registrate, ossia della data da cui decorrono gli interessi o in cui cessano di essere calcolati (data che può differire dalla data contabile, che indica la data di registrazione del movimento contabile in conto corrente);
- "addebiti esenti": movimenti di addebito in conto corrente che non contribuiscono alla determinazione del saldo disponibile ai fini dell'applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce (ad esempio, pagamenti a favore della Banca o addebiti "passanti" relativamente ai quali la Banca non compie alcuna attività di istruttoria veloce).

2. PREMESSA

L'art. 6-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha introdotto l'art. 117-bis all'interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (**TUB**) rubricato "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti"; il citato articolo disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo al sistema bancario di richiedere, oltre al tasso debitore sulle somme prelevate dal cliente, quale unico ulteriore onere a carico del soggetto finanziato, "una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento" (di seguito "**C.O.**").

Inoltre, è previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare una Commissione di Istruttoria Veloce (di seguito "**C.I.V.**") determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

La legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, da ultimo, ha introdotto delle ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis del TUB.

In particolare, nell'art. 1 comma 1-ter della legge n. 62 del 18 maggio 2012, si dispone che "la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi".

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del CICR, ha assunto un decreto d'urgenza (Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012), ai sensi dell'art. 3, comma 2, del TUB, che dà attuazione alle disposizioni dell'art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

In tale sede vengono determinati i criteri di applicazione della C.I.V., stabilendo che gli intermediari provvedono a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della C.I.V.

Da ultimo, con la Delibera della Banca d'Italia n. 286/2018 sono stati diramati gli orientamenti di vigilanza in materia di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti (di seguito anche "**Orientamenti**"), mediante i quali l'Autorità di vigilanza ha stabilito che l'adozione di un quadro di regole interne in materia è necessaria "sia per il pieno rispetto della normativa di riferimento sia per una elevata qualità dei rapporti con la clientela e per la prevenzione dei rischi legali e reputazionali". Attraverso gli orientamenti, inoltre, la Banca d'Italia ha definito il contenuto minimo di tali regole interne, che devono assicurare un pieno coordinamento con la regolamentazione sul credito e con le istruzioni operative sul funzionamento delle procedure informatiche.

Il presente documento formalizza pertanto le regole interne volte a determinare i casi di applicazione della C.O. e della C.I.V. ed i relativi costi.

3. PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

3.1 CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE OMNICOMPRENSIVA (C.O.)

3.1.1 Principi generali

In base al Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012, la C.O.:

- si applica alle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e ripristinare la disponibilità dell'affidamento;
- si applica anche agli affidamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell'art. 114-octies, comma 1, lettera a), del TUB, con l'esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito;
- si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione;
- non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
- si applica a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'apertura di credito da parte del cliente;
- non comprende le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento.

L'applicazione della C.O. è prevista all'interno della documentazione precontrattuale, di quella contrattuale e nelle comunicazioni periodiche alla clientela relativa ai rapporti di conto corrente e di affidamento.

Il carattere onnicomprensivo della C.O. va inteso nel senso di escludere la possibilità per la Banca di prevedere ulteriori oneri che remunerino attività che sono ad esclusivo servizio del finanziamento.

In questo senso, gli Orientamenti hanno affrontato direttamente il caso dell'applicazione della C.O. nelle aperture di credito concesse "per smobilizzo portafoglio", da intendersi come tutte quelle fattispecie "nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo". A tale proposito la Banca d'Italia ha circoscritto la possibilità di applicare oneri ulteriori rispetto alla C.O. solamente nei limiti in cui questi ultimi remunerino attività che non siano ad esclusivo servizio del finanziamento.

3.1.2 Criteri applicativi

I. La Banca non prevede commissioni legate alla mera presentazione, accettazione, anticipazione di effetti, fatture, ricevute bancarie e contratti, posto che la presentazione rappresenta l'unica modalità attraverso la quale il cliente può fruire dell'apertura di credito per smobilizzo portafoglio. Coerentemente, la Banca non addebita al cliente commissioni di incasso di fatture e/o altri documenti, in considerazione della stretta correlazione tra l'attività da remunerare e l'apertura di credito concessa.

II. La Banca può prevedere, invece, eventuali commissioni di incasso riferite ai singoli effetti, in quanto le stesse remunerano un'attività di incasso presso terzi che non risulta ad esclusivo servizio dell'affidamento concesso; analogamente, la Banca può applicare commissioni legate a proroghe, insoluti e richiami, che esulano dalla gestione ordinaria dell'anticipazione e dipendono da inadempimenti e/o richieste aggiuntive del creditore presentante.

III. Relativamente agli eventuali conti "tecnici" strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo (cd. "conti anticipi"), la Banca si astiene dall'applicazione di oneri per la tenuta, movimentazione e liquidazione periodica degli stessi, in quanto strumenti operativi del tutto serventi rispetto all'affidamento accordato al cliente.

IV. La Banca non consente l'applicazione contemporanea della C.O. e della C.I.V. per utilizzi di fidi già deliberati e operativi, relativamente ai quali sia già iniziato a decorrere il termine di calcolo della C.O.

Per prevenire il rischio di applicazione della C.O. per un periodo di tempo superiore a quello per il quale il cliente ha l'effettiva possibilità di disporre della facilitazione creditizia, la Banca fa coincidere la decorrenza di calcolo della C.O. con la data di effettiva messa in operatività dell'apertura di credito e non con la data di delibera del fido; inoltre, assicura la corretta decorrenza nel calcolo della C.O. in caso di variazione della percentuale di commissione applicata e/o di riduzione o revoca del fido accordato al cliente.

4. PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI SCONFINAMENTI

4.1 CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (C.I.V.)

4.1.1 Principi generali

In base al Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012, la C.I.V.:

- è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 10.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce ed è a questa direttamente connessi;
- è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;
- è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata;
- è applicata una sola volta a fronte di più sconfinamenti nella stessa giornata;
- è applicata solo a fronte di un'effettiva attività istruttoria da parte della Banca.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la C.I.V. né il tasso di interesse previsto per gli sconfinamenti.

La C.I.V. non è dovuta quando:

- nei rapporti con i consumatori, ricorrono contestualmente i seguenti presupposti:

  i. per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;

  ii. lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;

il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare (01/01-31/03; 01/04-30/06; 01/07-30/09; 01/10-31/12);

- lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- lo sconfinamento ha avuto luogo a causa di addebiti "passanti", che non presuppongono alcuna attività istruttoria da parte della Banca;
- lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

L'applicazione della C.I.V. è prevista all'interno della documentazione contrattuale e precontrattuale relativa ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito. Inoltre, i casi di applicazione della C.I.V. ed i relativi costi, adeguatamente evidenziati, sono resi noti alla clientela attraverso i fogli informativi presenti sulle apparecchiature elettroniche presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

Il Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012 stabilisce che la C.I.V. viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al **saldo disponibile di fine giornata**.

Con riferimento al saldo disponibile da utilizzare ai fini dello sconfinamento, viene qui introdotto il concetto di saldo disponibile CIV di fine giornata che, in maniera concisa e semplificata, sarà rappresentato per tutti i conti correnti dal:
Saldo contabile di fine giornata
+ fido accordato, inteso come sommatoria del fido specifico e quota del fido dinamico (esclusi fidi DIA e fidi interni);
- movimenti avere indisponibili (ad esempio versamento assegni);
+ quota fido DIA (importo minore tra la quota del fido DIA e i movimenti avere indisponibili);
+ movimenti dare (in valore assoluto) indisponibili CIV (esenti CIV).

4.1.2 Criteri applicativi

In caso di sconfinamento da parte del correntista (consumatore e non consumatore), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca svolge un'attività di istruttoria veloce volta ad accertare le condizioni di merito creditizio, che possono portare, se ritenute adeguate, all'autorizzazione dell'addebito. Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l'autorizzazione o meno dello sconfinamento

La casistica non include i casi che non prevedono alcuna attività di istruttoria perché l'addebito non è oggetto di controllo o di valutazione preventiva da parte della Banca, quali ad esempio:

- addebiti successivi a prelevamenti ATM o pagamenti POS, in mancanza delle funzioni di controllo preventivo del saldo;
- addebiti per utilizzo carte di credito con rischio a carico della Banca;

- addebiti per utenze di servizi che prevedono l'accollo del rischio in capo alla Banca (ad esempio alcune tipologie di utenze telefoniche o di pagamenti di carburanti).

Indipendentemente dall'effettuazione di un'attività istruttoria, la C.I.V. non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca, ad esempio nei seguenti casi:

- addebito di commissioni, canoni e competenze, non necessariamente riferiti allo stesso conto corrente sconfinante;
- pagamento della rata relativa ad un mutuo erogato dalla Banca;
- liquidazione di interessi riferiti allo stesso conto corrente sconfinante, effettuati dalla Banca in conformità alla normativa relativa al calcolo e al recupero degli interessi nelle operazioni bancarie.

Resta fermo che l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori sconfinamenti, anche qualora tali irregolarità siano state nel frattempo ridotte o eliminate per effetto di successive rimesse. Inoltre, anche a fronte di uno o più interventi di autorizzazione di sconfinamenti, la Banca conserva, in caso di successiva ulteriore manifestazione di tali irregolarità, il diritto di risolvere il rapporto per inadempimento e/o di attivare qualsivoglia iniziativa finalizzata al recupero del credito.

La Banca applica la C.I.V., così come di seguito determinata, ad ogni evento di sconfinamento[1] o ad ogni evento che accresce l'ammontare di uno sconfinamento esistente, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. In questo senso, la Banca applica la C.I.V., qualora ne ricorrano i presupposti, solamente nei casi in cui il saldo disponibile negativo di fine giornata sia superiore in valore assoluto a quello negativo della giornata precedente.

4.1.3 Franchigie e limiti ulteriori rispetto a quelli di legge

4.1.3.1 Limite massimo di addebito e franchigia giorni di applicazione

La Banca ha deciso di adottare, come condizione migliorativa nei confronti della clientela, le seguenti franchigie ulteriori rispetto a quella di legge, al fine di contenere i rischi legali e di reputazione e di prevenire potenziali contenziosi con la clientela.

Per i rapporti intrattenuti con la clientela classificata come "**consumatore"** l'importo complessivo della CIV addebitata per ciascun trimestre non potrà comunque eccedere la somma di **€ 100,00**, fermo restando il limite rappresentato dalla soglia "usura" tempo per tempo vigente.

Per i rapporti intrattenuti con la clientela classificata come **"NON consumatore**" l'importo complessivo della CIV addebitata per ciascun trimestre non potrà comunque eccedere la somma di **€ 300,00**, fermo restando il limite rappresentato dalla soglia "usura" tempo per tempo vigente.

4.1.3.2 FRANCHIGIA DI ESENZIONE DALLA CIV PER SCONFINAMENTI RIPETUTI

La Banca non applica la C.I.V. se dall'ultima data di applicazione non sono trascorsi almeno 4 giorni, allo scopo di evitare la ripetuta applicazione della C.I.V. in un arco temporale ristretto.

4.1.3.3 FRANCHIGIA DI ESENZIONE DALLA CIV PER INCREMENTI DI SCONFINAMENTO DI IMPORTO LIMITATO

[1] Ferma restando la franchigia prevista per legge per i clienti "consumatori".

La Banca non applica la C.I.V. in caso di incrementi di sconfinamento (anche misurati in via cumulativa) di importo inferiore a 100 euro, calcolati rispetto al saldo disponibile alla data dell'ultimo addebito della C.I.V.[2],

4.2. DETERMINAZIONE DEI COSTI DI ISTRUTTORIA VELOCE

4.2.1 Principi generali

Principale obiettivo dell'istruttoria è l'adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore e dell'eventuale garante, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale, onde determinarne la capacità di rimborso, anche prospettica.

Nell'attività di istruttoria veloce la Banca - in relazione alle urgenti necessità di disponibilità economica della clientela, che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità esistenti in conto – limita l'attività istruttoria all'esame sommario della complessiva esposizione del cliente, procedendo alla consultazione di basi informative interne (ad esempio interrogazione della posizione del cliente nelle procedure informatiche; analisi della movimentazione del rapporto; interrogazione di eventuali note di delibera relative agli affidamenti concessi) e pubbliche (ad esempio Centrale Rischi, visura camerale, consultazione rilevazioni pregiudizievoli) sostenendo dei costi imputabili sia alle spese vive sostenute per le interrogazioni, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze. La Banca assicura la tracciabilità dell'istruttoria svolta mediante la formalizzazione di un breve commento con gli esiti dell'attività.

In particolare, la quantificazione del tempo di lavoro dedicato all'analisi preventiva e all'autorizzazione, ed i relativi costi valorizzati in euro, risultano diversificati in relazione all'entità degli sconfinamenti ed alla specifica categoria professionale di appartenenza dei soggetti coinvolti nella fase di istruttoria e di autorizzazione degli stessi, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Sono inclusi nel calcolo del TEG gli oneri per la messa a disposizione dei fondi e la commissione di istruttoria veloce (CIV) applicata nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti rispetto al fido accordato.

La Banca sottopone ad aggiornamento contestualmente alla Revisione del Regolamento Trasparenza, la metodologia di calcolo dei costi di istruttoria rilevanti ai fini della tariffazione della C.I.V., tenendo conto delle eventuali contestazioni ricevute ed anche dei processi di efficientamento dell'attività, o al contrario dei nuovi oneri, aventi un impatto sui costi effettivamente sostenuti dalla Banca per l'autorizzazione degli sconfinamenti.

4.2.2 PROCEDURE AZIENDALI PER CONCESSIONE SCONFINAMENTO

[2] Si riporta di seguito un esempio di calcolo della C.I.V., nell'ipotesi di adozione di una franchigia minima di incremento di sconfinamento pari a 100 euro su base dei 4 giorni impostati dalla Banca come intervallo tra un addebito CIV e l'altro:

Giorni	Saldo disponibile di inizio giornata	Movimenti del giorno	Saldo disponibile di fine giornata	C.I.V.
GG1	-800 €	-20 € (pagamento utenze)	-820 €	Non applicata
GG2	-820 €	-40 € (addebito assegno)	-860 €	Non applicata
GG3	-860 €	-30 € (disposizione bonifico)	-890 €	NON applicata
GG4	-890 €	-30 (addebito ulteriore utenza)	-920 €	APPLICATA

Al giorno 4 la C.I.V. viene applicata in quanto si verifica il superamento della franchigia minima di incremento dello sconfinamento (misurata in via cumulativa a partire dalla data precedente di ultimo addebito della C.I.V.)

Come contemplato dal Regolamento del Credito pro-tempore vigente, a fronte di un addebito che genera sconfinamento l'operatore di sportello è tenuto ad avvertire immediatamente il Responsabile di filiale o il suo sostituto, il quale provvede ad una breve analisi della posizione secondo le seguenti modalità:

Consumatore (Persona Fisica)

Occorre analizzare:

- statistiche andamentali del rapporto su cui si richiede lo sconfinamento / extra-fido;
- presenza di altri rapporti (mutui, posizioni titoli) e loro andamento;
- collegamenti interanagrafici significativi;
- Centrale Rischi, se presente;
- la natura dei movimenti avere (es. presenza accredito stipendio o pensione etc).

Non Consumatore (Società e ditte individuali)

Occorre analizzare:

- statistiche andamentali del rapporto su cui si richiede lo sconfinamento / extra-fido;
- presenza di altri rapporti (mutui, posizioni titoli) e loro andamento;
- collegamenti interanagrafici significativi;
- Centrale Rischi, se presente;
- settore di attività economica della società;
- i dati economici della società.

Nel caso di extra-fidi, se non sono disponibili bilanci aggiornati (archiviati otticamente in Procedura), è necessario richiedere al cliente la documentazione aggiornata.

Terminata l'analisi ed in caso la Filiale sia favorevole alla concessione dello sconfinamento / extra-fido, il Responsabile, o il suo sostituto, può:

- per le concessioni nei limiti dei suoi poteri in autonomia, procedere all'autorizzazione direttamente in Procedura;
- per le concessioni oltre i poteri in autonomia, richiedere l'autorizzazione al competente Organo deliberante dell'importo e della durata dello sconfino / extra-fido di cui necessita il Cliente. Questa autorizzazione deve essere richiesta tramite apposita transazione nella quale viene indicato l'importo e il tipo dello sconfino / extra-fido, la motivazione e le modalità di rientro.

L'organo deliberante provvede al caricamento sul sistema dello sconfino / extra fido una volta autorizzato.

Il soggetto che autorizza lo sconfinamento avrà cura di riportare nelle NOTE previste dalla Procedura l'evidenza di aver consultato la "Scheda Sintetica" proposta dal Cruscotto di Monitoraggio.

4.2.2.1 DETERMINAZIONE CIV CONSUMATORI

La stima del costo medio dell'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "consumatore" viene definita secondo i seguenti criteri:

- la possibilità di autorizzare sconfinamenti è attribuita al Responsabile di Filiale, Sostituto Responsabile di Filiale, Responsabile di Area territoriale, Responsabile Area Commerciale, Responsabile Area Crediti, Direttore Generale;
- la valutazione istruttoria per le autorizzazioni della specie viene mediamente definita in un lasso di tempo di 20 minuti che contemplano, ad esempio, il tempo necessario per contattare il cliente, analizzare la posizione dello stesso e/o richiamare i documenti necessari;
- il costo orario medio del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria su tali posizioni, di norma inquadrato, sulla scorta del CCNL, come Quadro di I livello è pari a 55,85 euro.

In relazione a quanto sopra, il costo medio per l'espletamento delle attività descritte al paragrafo 4.2.2., riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti consumatori, è pertanto quantificato in 18,70 euro, portato a €. 15,00.

4.2.2.2 DETERMINAZIONE CIV NON CONSUMATORI

Il costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatori" viene applicata dalla Banca in maniera differenziata a seconda dell'importo dello sconfinamento.

Gli scaglioni identificati sono i seguenti:

- fino a 10.000,00 euro;
- oltre 10.000,00 euro

4.2.2.2.1 Determinazione C.I.V. non consumatori Fino ad Euro 10.000

La stima del costo dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatore" è quantificata secondo i seguenti criteri:

- la possibilità di autorizzare sconfinamenti è attribuita al Responsabile di Filiale, Sostituto Responsabile di Filiale, Responsabile di Area territoriale, Responsabile Area Commerciale, Responsabile Area Crediti, Direttore Generale;
- la valutazione istruttoria per le autorizzazioni della specie viene mediamente definita in un lasso di tempo di 35 minuti che contemplano, ad esempio, il tempo necessario per contattare il cliente, analizzare la posizione dello stesso e/o richiamare i documenti necessari;
- il costo orario medio del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria su tali posizioni, di norma inquadrato, sulla scorta del CCNL, come Quadro di I livello è pari a 55,85 euro.

In relazione a quanto sopra, il costo medio per l'espletamento delle attività descritte al paragrafo 4.2.2., riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti non consumatori, è pertanto quantificato in 32,55 euro, portato a €. 20,00.

4.2.2.2.2 Determinazione C.I.V. non consumatori oltre Euro 10.000

La stima del costo dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatore" è quantificata secondo i seguenti criteri:

- la possibilità di autorizzare sconfinamenti è attribuita al Responsabile di Filiale, Sostituto Responsabile di Filiale, Responsabile di Area territoriale, Responsabile Area Commerciale, Responsabile Area Crediti, Direttore Generale;
- la valutazione istruttoria per le autorizzazioni della specie viene mediamente definita in un lasso di tempo di 50 minuti che contemplano, ad esempio, il tempo necessario per contattare il cliente, analizzare la posizione dello stesso e/o richiamare i documenti necessari;
- il costo orario medio del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria su tali posizioni, di norma inquadrato, sulla scorta del CCNL, come Quadro di I livello è pari a 55,85 euro.

In relazione a quanto sopra, il costo medio per l'espletamento delle attività descritte al paragrafo 4.2.2., riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti non consumatori, è pertanto quantificato in 46,50 euro, portato a €. 50,00.

4.2.3 CONTROLLI INTERNI

Al fine di rendere efficienti i controlli interni sulla materia la Banca ha disposto uno schema di controlli periodici che coinvolge le Funzioni di controllo che hanno lo scopo di porre in essere un monitoraggio nel continuo sulla corretta applicazione delle commissioni relative alla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti ed interventi correttivi adeguati in caso di anomalie individuando le strategie migliori e le possibili soluzioni (revisione degli accordati e/o monitoraggio delle posizioni).

Le verifiche e gli esiti dei controlli di II e III livello, vengono rendicontati e portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione periodicamente.

La Banca prevede controlli di:

- **II LIVELLO** la Funzione Compliance, in coerenza con quanto disposto dalle Disposizioni di Vigilanza, presiede - secondo un approccio risk based, - alla gestione del rischio di non conformità sull'argomento; annualmente verifica il fenomeno dell'applicazione della CIV nelle sue dimensioni, valutando i dati aggregati di frequenza e numerosità. In relazione all'entità di questi dati, valuta l'effettuazione di controlli di efficacia basati sulle buone prassi indicate negli Orientamenti di vigilanza sulla Remunerazione di affidamenti e sconfinamenti.
- **III LIVELLO**: la Funzione di Audit interno effettua annualmente controlli sulle CIV effettivamente applicate, al fine in particolare di individuare quei clienti con addebiti civ ripetuti che possano evidenziare segnali di criticità, sconfinando in conto corrente, in merito ai quali confrontarsi con la filiale di appartenenza.

4.2.4 CAUSALI/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI ESENTI DALLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, nell'applicativo utilizzato, l'assoggettabilità o meno di una determinata autorizzazione allo sconfinamento per quanto riguarda la tipologia di operazione è stabilito in base ad un algoritmo che lavora nelle chiusure di fine giornata.

L'algoritmo è basato su di una pluralità di criteri di natura progressiva. In particolare, il programma:

- applica la CIV solo nei casi di effettivo incremento di sconfinamento (non vengono considerati ai fini del confronto dei saldi disponibili di fine giornata, gli importi indisponibili CIV della giornata precedente);

- considera solo i movimenti dare non stornati effettuati nella giornata;
- individua i movimenti di liquidazione e li etichetta come indisponibili ai fini CIV: essi comprendono movimenti a favore della banca in termini di interessi e commissioni;
- individua i movimenti a favore della banca mediante utilizzo della causale ABI e le esclude dall'applicazione della CIV (es 16 commissioni, 18 interessi e competenze, 20 canone cassette sicurezza, 22 custodia titoli, 94 commissioni titoli, 95 commissioni estero, ZP commissioni fideiussioni, ZO commissioni su cred. Documentari, ZR penali).

Sono presenti alcune casistiche particolari in cui un elemento della tabella Z01/DSKEYRIF pur risultando a pagamento può essere utilizzato sia per operazioni assoggettabili a CIV sia per operazioni esenti. In questo caso sarà quindi la procedura ad effettuare apposito controllo a programma.